

**I momenti costituenti in Italia
dal triennio repubblicano del 1796-1799
al referendum del 1946**


**Gian Luca Fruci
(Università di Pisa)**

Gilbert Stuart, *John Adams*,
olio su tela, 1815 ca.

(National Gallery of Art, Washington)

«Gli ultimi venticinque anni del secolo scorso e i primi quindici di questo possono essere chiamati **l'Età delle Rivoluzioni e delle Costituzioni**. Abbiamo avviato noi americani le danze, e abbiamo prodotto diciotto o venti modelli di costituzione, i cui pregi e difetti voi probabilmente conoscete meglio di me. Sono senza dubbio il meglio che potevamo escogitare e accettare di adottare» (lettera di John Adams a James Lloyd, 29 marzo 1815, *Founders Online*, National Archives, <https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-6443>).

Avvocato di successo e rappresentante del *Massachusetts* già al primo congresso continentale del 1774, poi diplomatico in Europa a Parigi, L'Aia e Londra, John Adams (1735-1826) è il primo vicepresidente (1789-1797) e il secondo presidente degli USA (1797-1801)



La costituzione, una passione che unisce Mediterraneo e Atlantico

- Dal carteggio del giovane filosofo e giurista napoletano Gaetano Filangieri (1752-1788) con l'amico di penna Benjamin Franklin emerge la sua grandissima ammirazione nei confronti dei nascenti Stati Uniti d'America - chiamati significativamente «Province Unite d'America» - e il suo manifesto desiderio di lasciare la pur amata Napoli, anche allo scopo di partecipare al processo costituente e di codificazione in atto oltre Atlantico. Scrive il 2 dicembre 1782:
- «Fin dall'infanzia Filadelfia ha richiamato i miei sguardi. Io mi sono così abituato a considerarla come il solo paese ove io possa esser felice che la mia immaginazione non può più disfarsi di questa idea (...). Ma come lasciare il servizio del proprio principe senza una causa che possa giustificare questa risoluzione? Caro e rispettabile Franklin chi più di voi potrebbe facilitarmi quest'intrapresa! I miei lavori sulla legislazione non potrebbero forse determinarvi di invitarmi per concorrere al grande codice che si prepara nelle Province Unite d'America, le leggi delle quali debbono decidere della loro sorte non solo, ma della sorte anche di tutto questo emisfero? Quale motivo potrei io addurre più ragionevole di questo per giustificare la mia partenza? Io potrei anche da principio richiedere dalla mia corte il permesso per un dato tempo, per non inasprirla con una perpetua dimissione: ma, giusto che sarei in America, chi potrebbe più ricondurmi in Europa! Dall'asilo della virtù, dalla patria degli eroi della città de' fratelli potrei io desiderare il ritorno in un paese corrotto dal vizio e degradato dalla servitù? La mia anima abituata alle delizie d'una libertà nascente potrebbe essa adattarsi più allo spettacolo d'una autorità onnipotente depositata nelle mani d'un sol uomo? Dopo aver conosciuta ed apprezzata la società de' cittadini potrei io desiderare il consorzio de' cortigiani e degli schiavi? No, non sdegnate, o rispettabile uomo, di cooperarvi per la mia felicità; riuscendovi [...] toglierete da una corte uno schiavo inutile, per farne un cittadino virtuoso» (E. Lo Sardo, *Il mondo nuovo e le virtù civili. L'epistolario di Gaetano Filangieri 1772-1788*, Consorzio Editoriale Fridericiana, Napoli, 1999, p. 237)

**Ritratto anonimo di Gaetano Filangieri,
olio su tela, 1770-1780 ca., collezione
privata**

Figlio cadetto del Principe di Arianiello Cesare Filangieri, Gaetano inizia presto la carriera militare recandosi in Sicilia. Tornato a Napoli, tra il 1774 e il 1780, diventa alfiere e poi sottotenente del Regio Battaglione di Marina e nel contempo svolge incarichi a Corte in qualità di «maggiordomo della settimana» e di «gentiluomo di camera» .



Costituzioni in viaggio fra l'Atlantico e il Mediterraneo

- A mettere in diretto contatto Franklin e Filangieri che non si conoscono mai di persona, è molto probabilmente Luigi Pio che, amico personale del giurista napoletano nonché segretario, a partire dal 1781, dell'ambasciata del Regno di Napoli a Parigi, consegna al politico americano - delegato del Congresso americano presso la corte di Luigi XVI dal 1776 al 1785 e in grado di leggere l'italiano - alcuni scritti di Filangieri.
- Franklin sconsiglia il trasferimento negli USA a Filangieri in mancanza di una concreta prospettiva di impiego, e a tal fine nel 1784 gli prospetta – senza successo – di farsi nominare ambasciatore del governo borbonico presso la nuova Repubblica. Gli rinnova ripetutamente altresì la sua profonda stima, augurandosi di poter utilizzare al più presto i suoi studi di diritto penale, che sarebbero usciti nel corso del 1783, per redigere il codice criminale della Pennsylvania. Poco dopo, gli invia, tramite il comune amico Luigi Pio, la traduzione francese delle *Costituzioni dei tredici Stati dell'America settentrionale* per averne un suo commento.
- A sua volta, Filangieri risponde il 27 novembre 1783 con l'invio del terzo libro della sua opera monumentale *La Scienza della legislazione*, specificando di averlo scritto con spirito cosmopolita tenendo sempre «sotto gli occhi le legislazioni di tutti i popoli e di tutti i tempi» (p. 248).
- L'ultima lettera, datata 14 ottobre del 1787, è inviata da Franklin alcuni giorni dopo l'approvazione della Costituzione americana, di cui invia una copia all'amico, che la rispedisce con le sue annotazioni – purtroppo perdute – al suo interlocutore privilegiato, poco prima della sua morte avvenuta a Vico Equense il 21 luglio 1788, lasciando in parte incompiuta la redazione della *Scienza della legislazione*.

Un diluvio di costituzioni

- Virginia (29 giugno 1776); New Jersey (2 luglio 1776); Delaware (21 settembre 1776); Pennsylvania (28 settembre 1776); Maryland (11 novembre 1776); North Carolina (18 dicembre 1776); Georgia (5 febbraio 1777); New York (20 aprile 1777) Vermont (8 luglio 1777); South Carolina (19 marzo 1778); Massachusetts (2 marzo 1780); New Hampshire (31 ottobre 1783). Connecticut e Rhode Island conservano le antiche carte coloniali rispettivamente fino al 1818 e 1842; il Vermont diventa il quattordicesimo stato degli USA nel 1791 e si dota di una nuova costituzione nel 1793.
- Costituzione degli Stati Uniti d'America (15 settembre 1787)
- Costituzione della Confederazione polacco-lituana (3 maggio 1791)
- Costituzione del Regno di Francia (3 settembre 1791)
- Costituzioni della Repubblica francese: 1793 (anno I), 1795 (anno III), 1799 (anno VIII)
- Costituzione del Kentucky, 1792 (quindicesimo stato degli USA)
- Costituzione del Regno di Corsica, 1794
- Costituzione del Tennessee, 1796 (sedicesimo stato degli USA)
- **Costituzione della Repubblica di Bologna (4 dicembre 1796)**
- **Costituzione della Repubblica Cispadana (19 marzo 1797)**
- **Costituzioni della Repubblica Cisalpina: 8 luglio 1797, 31 agosto 1798**
- **Costituzione del Popolo Ligure (2 dicembre 1797)**
- Costituzione della Repubblica Batava, 1798
- **Costituzione della Repubblica Romana (20 marzo 1798)**
- **Costituzione provvisoria della Repubblica di Lucca (15 febbraio 1799)**
- **Progetto di costituzione della Repubblica Napoletana (giugno 1799)**

La costituzione cispadana plebiscitata

- La costituzione della Repubblica Cispadana, stesa sul modello di quella bolognese, a sua volta modellata su quella francese del 1795 (anno III), è dibattuta e poi approvata – sotto la supervisione di Napoleone Bonaparte – il 1° marzo 1797 dal secondo congresso cispadano che riunisce a Modena dal 21 gennaio 1797 i rappresentanti dell'ex ducato di Modena e Reggio e delle ex legazioni pontificie di Bologna e Ferrara.
- Il 19 marzo 1797 il piano di costituzione della Repubblica Cispadana è sottoposto all'approvazione popolare tramite la pratica elettorale che il linguaggio del tempo chiama «liberi voti di ratifica», e che *a posteriori* definiamo «plebisciti».
- Essa prevede la convocazione e la deliberazione per sì o per noi dei componenti delle assemblee primarie – ovvero tutti i maschi che abbiano compiuto 20 anni, ad eccezione di vagabondi, mendicanti, domestici e appartenenti agli ordini religiosi regolari.
- La costituzione cispadana è approvata con il 5/6 di sì, ma il risultato è manipolato per avvicinarlo all'unanimità attraverso il conteggio fra i favorevoli di tutti gli astenuti del dipartimento del Po (Ferrara), dove i no complessivamente prevalgono, attraverso il ricorso al principio del silenzio assenso

PIANO
DI
COSTITUZIONE

ISTITUTO GIURIDICO
Università di Modena

9847

PER
LA REPUBBLICA
CISPADANA.



IN MODENA)C 1797.)C



DICHIARAZIONI ³

DEI DIRITTI, E DOVERI
DELL' UOMO, E DEL CITTADINO.

IL Popolo Cispadano in faccia a Dio proclama la seguente Dichiarazione dei Diritti e dei doveri dell' Uomo, e del Cittadino.

I.

I diritti dell' Uomo, che vive in società, sono la Libertà, l' Uguaglianza, la Sicurezza, la Proprietà.

II.

La Libertà consiste in poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò, che la legge non comanda.

Ciò, che non è vietato dalla legge, non può essere impedito.

Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi pensieri, fuorchè ne' casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.

III.

L' Uguaglianza consiste in questo, che la legge è la stessa per tutti e quando protegge, e quando punisce.

X.

Ogni Contribuzione è stabilita a norma de' pubblici bisogni ed interessi: ogni Contribuzione diretta viene ripartita fra i Contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

XI.

La Garanzia Sociale non può esistere se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i limiti de' medesimi non sono circoscritti, e se non è assicurata la responsabilità de' Funzionarii pubblici.

XII.

La conservazione della Società richiede che tutti gl' Individui della medesima conoscano siccome i proprj diritti, così pure i proprj doveri, e li adempiano.

XIII.

Tutti i doveri dell' Uomo, e del Cittadino derivano da questi due principj = Non fate agli altri ciò che non vorreste fatto a voi = Fate costantemente agli altri quel bene, che ne vorreste ricevere.

XIV.

Ognuno ha l' obbligo colla Società di difenderla, di servirla, di ubbidire alle leggi, e rispettare coloro, che ne sono gli organi.

COSTITUZIONE

TITOLO PRIMO.

Repubblica Cispadana.

- Art. 1. **L**A Repubblica Cispadana è una, e indivisibile.
- Art. 2. L' Universalità dei Cittadini Cispadani è il Sovrano.
- Art. 3. Libertà, e Uguaglianza sono le basi della Repubblica. Nella virtù, e nella unione de' Cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo.
- Art. 4. La Repubblica Cispadana conserva la Religione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e non permette verun altro esercizio di pubblico culto. Solo agli Ebrei permette la continuazione del libero, e pubblico Esercizio del loro culto per tutto il suo Territorio. Non vuole però che alcun Cittadino, o Abitante nel suo Territorio, quando viva obbediente alla legge, sia inquietato per opinione Religiosa.
- Art. 5. Accorda una speciale protezione ai Manifattori, Negozianti, Letterati, e Artisti d' ogni nazione, che venissero a stabilirsi nel suo seno.

zo della Revisione, conforme alle disposizioni del Titolo decimo quinto.

Art. 401. Il Corpo Legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente Costituzione, che non possono essere attivate prontamente, e generalmente, onde la Repubblica non ne risenta detrimento.

Art. 402. I Cittadini abbiano di continuo a mente che la licenza è la nemica della Libertà, che l'Eguaglianza è riposta non già nello spirito, nella forza, nella fortuna, ma nella protezione della legge.

Art. 403. Si rammentino che la conservazione, e la prosperità della Repubblica dipende dalla saviezza delle scelte che fanno ne' Comizj.

Art. 404. La presente Costituzione si affida come il più sacro Deposito alla saviezza, e fedeltà del Corpo Legislativo, del Direttorio Esecutivo, degli Amministratori, e dei Giudici, alla vigilanza de' Padri di Famiglia, all'affetto delle Madri, e delle Spose, al coraggio de' Giovani e alla Unione, e alla virtù di tutti i Cispadani.

G. BERTOLANI PRESIDENTE.

C. MASI)	
L. RAMONDINI)	Segretarij
C. SACCHETTI)	del
P. BARAZZONI)	Congresso.

DIS.

DISPOSIZIONI PROVVISORIE.

§. 1. Per ciascuno de' Dipartimenti di Lunigiana, del Serchio, de' Frinati, e delle Terme, il numero de' Membri dell'Amministrazione centrale è provvisoriamente di tre, e pel Dipartimento dell'alta Padusa è di cinque.

§. 2. In que' luoghi, dove attualmente si trovano Municipalità, l'elezione de' loro Membri si fa in numero di sette. Nelle Città per altro di Modena, Reggio, e Imola si eleggono nove Soggetti; in Ferrara 15., e in Bologna per ciascuna delle quattro sue Municipalità si nominano sette Individui eleggibili separatamente dalle quattro parti della Città, e sue corrispondenti dipendenze.

§. 3. Le Municipalità esercitano le loro funzioni per tutta quella estensione di luoghi situati entro il Dipartimento, cui appartengono, nei quali le esercitavano in passato.

§. 4. Le Comunità minori di 500. Abitanti eleggono soltanto un Agente Municipale, che corrisponda colla Municipalità più vicina: quelle poi che contengono un numero maggiore di Abitanti, quando non abbiano Municipalità, concorrono provvisoriamente all'elezione de' Membri della Municipalità più vicina, sempre però dentro il rispettivo Dipartimento.

§. 5. I Giudici di Pace, uno, o più, si eleggo-

La costituzione manifesto della Repubblica Napoletana del 1799

- Il 30 marzo 1799, il «Monitore napoletano», redatto da Eleonora Fonseca Pimentel, annuncia la stampa del *Progetto di costituzione della Repubblica Napoletana*.
- Opera personale, anche se non esclusiva di un amico e ammiratore di Filangieri, l'avvocato e giurista Mario Pagano (1748-1799), il *Progetto* sintetizza lo spirito del moto rivoluzionario che porta alla proclamazione della Repubblica e ne costituisce al contempo **il manifesto e il testamento politico**.
- Il testo originale è impresso in sole venticinque copie e mai più ristampato, fino all'edizione pubblicata nel contesto rivoluzionario del 1820 a opera dell'avvocato Angelo Lanzellotti che apporta oltre mille varianti.
- La discussione del *Progetto* da parte del Comitato di legislazione, presieduto prima da Pagano, poi dal 19 maggio dal medico e botanico Domenico Cirillo (1739-1799), comincia subito dopo la partenza da Napoli del commissario del governo francese André Joseph Abrial, avvenuta il 5 maggio, e probabilmente il giorno 20 maggio, come annota in quella data il diarista Carlo De Nicola.
- La discussione si protrae fino al 5 giugno, quando un proclama della Comitato di legislazione dichiara la Repubblica in pericolo e tutti i suoi membri, impugnano le armi e accorrono alla sua difesa.

PROGETTO DI COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA NAPOLITANA
PRESENTATO
AL GOVERNO PROVVISORIO

DAL COMITATO DI LEGISLAZIONE.

*Dichiarazione dei diritti, e doveri dell'Uomo,
del Cittadino, del Popolo, e de' suoi
Rappresentanti.*

L'innanziabile base di ogni libera Costituzione è la dichiarazione de' diritti, e doveri dell'Uomo, del Cittadino, e quindi del Popolo. Perciocchè il principale oggetto d'ogni regolare Costituzione dev' essere di garantire al fatto diritti, e di prescriverne tali fatti dove s'abbia la Provvisoria Rappresentanza della Repubblica Napoletana alla presenza dell'Essere Supremo, e sotto la sua sanzione proclama i diritti, e i doveri dell'Uomo, del Cittadino, del Popolo, e fa le seguenti dichiarazioni.

1. Tutti gli uomini sono eguali, e in conseguenza tutti gli uomini hanno diritti eguali. Quindi la Legge sulle pene, e nel presso senza altra distinzione, che delle qualità morali, gli deve egualmente considerare.

Diritti dell'Uomo.

1. Ogni uomo ha diritto di conservare, e migliorare il suo essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche, e morali.

2. Ogni uomo ha diritto di esercitare tutte le sue facoltà fisiche, e morali, come più gli attalenta colla sola limitazione, che non impedisca agli altri di far lo stesso, e che non disorganizza il corpo politico, cui appartiene. Quindi la libertà, che si è per appunto l'arbitraria facoltà di adoperare tutte le sue forze, come gli piace coll'assoluta limitazione, è il secondo diritto dell'uomo. Questa libertà, è distrutto l'uomo morale, poichè le facoltà, che non si possono esercitare, divengono nulle.

3. La Libertà di opinare è un diritto dell'uomo. La principale delle sue facoltà è la ragionatrice. Quindi ha il diritto di sviluppare in tutte le possibili forme, e per di nutrire tutte le opinioni, che gli sembrano vere.

4. La libertà delle volontà è la conseguenza del libero diritto di opinare. La sola limitazione della volontà sono le regole del vero, che prescrive la ragione.

5. Il fatto fisico dell'uomo è la facoltà di adoperare l'azione del suo corpo secondo i suoi bisogni, purchè non impedisca agli altri di far lo stesso.

6. Quindi deriva il diritto di esprimersi colle parole, cogli scritti, ed in qualunque maniera le sue opinioni, e volontà, purchè non si turbino i diritti degli altri, e quelli del corpo sociale.

7. Nasce benanche dal fatto fisico quello della proprietà. L'uomo, che impiega le sue facoltà nella terra, la rende propria. Perciò, che il prodotto delle facoltà è così proprio di ciascuno, come le facoltà medesime.

8. La resistenza a colui, che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà, è un diritto dell'uomo. Senza di quella è precario ogni altro diritto.

9. L'autorità resistenza è un diritto dell'uomo nello stato temporale. Nello stato sociale la individuale resistenza è vietata soltanto contro le Autorità prepotenti, ed ereditarie, tiranniche sempre.

Diritti del Cittadino.

10. Ogni Cittadino ha il diritto di essere garantito dalla pubblica forza in tutti i suoi diritti naturali, e civili.

11. Ogni Cittadino dev'essere premiato, e punito a proporzione de' meriti, e de' delitti, senza distinzione alcuna di persone.

12. Ogni Cittadino ha il diritto di eleggere, e di essere eletto pubblico Funzionario, purchè abbia le qualità morali richieste dalla Legge.

Diritti del Popolo.

13. Il fondamentale diritto del Popolo è quello di stabilirsi una libera Costituzione, cioè di prescrivere le regole, colle quali vuol vivere in corpo politico.

14. Quindi deriva il diritto di potersi cangiare, quando lo siano a proposito, la forma del Governo, purchè si dia una libera Costituzione: poichè niuno ha il diritto di fare ciò, che gli nuoce. La Sovranità è un diritto inalienabile del Popolo, e perciò o da per se, o per mezzo de' suoi Rappresentanti può fare delle Leggi conformi alla Costituzione, che si ha stabilita, e può farle eleggere, da che senza l'esecuzione la Legge rimane nulla.

15. Il Popolo ha il diritto di far la guerra. Questo diritto scaturisce da quello della resistenza, ch'è il baluardo di tutti i diritti.

16. Ha il diritto d'imporre le contribuzioni necessarie alle pubbliche spese. Gli uomini inermi in società siccome hanno ceduto l'esercizio delle loro forze fisiche per la conservazione della medesima, così hanno ipotecata quella parte de' loro beni, che sia necessaria al mantenimento dell'ordine, che la fa salutare.

Doveri dell'Uomo.

I doveri dell'uomo sono obbligazioni, e ha necessità morali, che nascono dalla forza morale di un principio di ragione. Questo è il perfezionamento, che quello, donde abbiamo dell'ora i diritti, vale a dire la somiglianza, e l'uguaglianza degli uomini.

17. Il fondamentale dovere dell'uomo è di rispettare i diritti degli altri. L'uguaglianza impera, che tanto valgono i nostri, quanto i diritti degli altri.

18. Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare, e migliorare l'essere de' suoi simili: poichè per la somiglianza di natura ciascun uomo dev'essere adutto verso gli altri, come verso se stesso.

19. Quindi è sacro dovere dell'uomo di alimentare i bisognosi.

20. È obbligato ogni uomo d'illuminare, e d'illuminare gli altri.

Doveri del Cittadino.

Il principio de' doveri civili si è, che la Società vien composta dall'aggregato delle volontà individuali. Quindi la volontà generale, o sia la legge deve dirigere le volontà individuali.

21. Ogni Cittadino deve obbidire alle leggi emanate dalla volontà generale, o da' legittimi Rappresentanti del popolo.

22. Ogni Cittadino deve obbidire alle autorità costituite dal popolo.

23. Ogni Cittadino deve contribuire colle opere, e colle contribuzioni al mantenimento dell'ordine sociale. E perciò ogni Cittadino dev'essere militare.

24. Ogni Cittadino deve denunziare alle autorità costituite i tentativi degli insurretti contro la pubblica sicurezza, e scoprire le accuse de' delitti commessi innanzi ai Magistrati competenti.

Doveri de' pubblici Funzionarij.

25. I pubblici Funzionarij debbono garantire ogni Cittadino contro l'isterna, ed esterna tirannia.

26. Ogni pubblico Funzionario deve consecrare le sue forze, la sua fortuna, e la sua vita per la conservazione e per la prosperità della Repubblica.

Mario Pagano immaginato

*Panteon dei martiri della
libertà italiana,
Torino 1851*

Incisione di
Enrico Parmiani



Personificare e armare l'Italia: la proposta di Giuseppe Montanelli per una Costituente nazionale combattente (1848)

- *«Personificare l'Italia, avere un Governo Nazionale italiano, ecco l'anima della nostra rivoluzione. E finché questo fine non sia conseguito, essa non avrà avuto compimento. Ma questo gran fatto della fondazione di un Governo Nazionale dovrà precedere o seguire la conquista della Indipendenza, e la cacciata dello straniero? Noi abbiamo creduto che dovesse susseguire all'espulsione dello straniero, e questo fu il nostro errore fatale. (...) Quando suonò quel grido: Via lo straniero d'Italia!, il Popolo italiano si alzava gigante, combattevano eroicamente le città lombarde, il grido della Lombardia rimbombava da una parte all'altra d'Italia, e da tutti i cuori scoppiava una voce sola: soccorso alla Lombardia! E tutti ci sentimmo come da mano fatale sospinti verso le Alpi, tutti sentimmo il bisogno di piantare lo stendardo nazionale su quegli eterni baluardi d'Italia. Ma che cosa mancò a tutte queste forze, le quali insorgevano per compiere l'opera della nostra Indipendenza? Mancò l'unità della direzione: quindi il non avere un Governo Nazionale, il combattere come Piemontesi, come Toscani, come Napoletani, come Romani, e non come Italiani. Fu la causa prima per cui questa grande impresa mancava» (La Costituente italiana proclamata il dì 8 ottobre 1848 sulla pubblica piazza dal Governatore di Livorno Giuseppe Montanelli. Resoconto stenografico del discorso di Montanelli, in «Il Corriere Livornese», 9 ottobre 1848)*

Una parola magica

La Costituente Italiana

Canto patriottico

Parole di Arcangelo Berrettoni

Musica del maestro Fabio Campana

(1848-49 ca., Foglio Volante,
Biblioteca Labronica di Livorno)

In. 2240

LA COSTITUENTE ITALIANA

CANTO PATRIOTTICO

Parole di ARCANGELO BERRETTONI — Musica del Maestro FABIO CAMPANA

Tribuno del Popolo Un di fra noi nell' umile
Nostro Castel sostava
Ferruccio — e suscitava
Le genti a libertà.
Per volgere di secoli
Muti restammo... è vero!
Fiacchè uno spirito altero
Nuova virtù ci dà.

Parte del Popolo. Ferruccio allor che 'n l' umile
Nostro Castel posava
Iddio... quell' Uom notava
Ch' ora virtù ci dà.

Tutto il Popolo. Già l' Alpi ha varcato
Il nobil pensiero
Che spirito guerriero
In tutti ha destato.
Al nostro Stendardo
Fratelli v' unite
I ferri brandite
Cacciamo il codardo
L' odiato oppressor.

Altro Tribuno. Oh cara Italia!
Madre d' Eroi
Risorgi puoi
Più forte ancor!

Tutto il Popolo. Puoi tu risorgere
Su i fiacchi Troni,
Delle Nazioni
Regina ancor.

PROCLAMAZIONE DELLA COSTITUENTE



Un'immagine
incantata


«Il Lampione»,
31 gennaio 1849

È il primo passo, ma è un passo gigante.

**L'ultimo atto della
Repubblica Romana
del 1849**

AVVISO

Edizio. p. 17/18
L. 1849 n. 17/18



**Alle ore 12 meridiane di
domani 5 Luglio si pro-
mulgherà la Costituzione
della Repubblica Romana
dal Campidoglio.** (A)

Roma 2 Luglio 1849.

IL SEGRETARIO

G. Pennacchi

La costituzione manifesto della Repubblica Romana del 1849

«ROMA, 3. LUGLIO. A mezzogiorno, dalla loggia del Campidoglio, fu promulgata la Costituzione della Repubblica Romana, tra i plausi e gli Evviva la Repubblica del Popolo» (MONITORE ROMANO, n. 150, martedì 3 luglio 1849)



Al voto, al voto. L'ultimo plebiscito? (2 giugno 1946)

- Al voto partecipano 25 milioni di italiani e italiane. La percentuale dei votanti, tra cui le donne ammesse per la prima volta al voto politico (hanno partecipato alle elezioni amministrative di primavera), sfiora il 90%.
- Il risultato del referendum è proclamato dalla Corte di Cassazione il 10 giugno (12.672.767 voti per la repubblica poi rettificati in 12.717.923 contro 10.688.905 per la monarchia poi anch'essi corretti in 10.719.284).
- La Corte si riserva un'ulteriore pronuncia, che arriva il 18 giugno, sulle contestazioni e sul numero complessivo dei votanti e dei voti nulli (che risulteranno essere 1.498.136).

«La repubblica si può regger col cinquanta per cento, la monarchia no»

- Il 13 giugno il governo dichiara operativa la norma del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 per cui «dal giorno della proclamazione del risultato a favore della Repubblica e fino alla elezione da parte dell'Assemblea costituente del capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni devono essere assunte ed esercitate dal Presidente del Consiglio in carica nel giorno della elezione».
- Il sovrano ne prende atto e il giorno stesso parte per l'esilio, consapevole del fatto che solo una vittoria netta e ampia avrebbe potuto rilanciare e rilegittimare davvero la corona: **«La repubblica si può regger col cinquanta per cento, la monarchia no. (...) La monarchia non è mai un partito. È un istituto mistico, irrazionale, capace di suscitare negli uomini, sudditi e principi, incredibili volontà di sacrificio. Non deve essere costretta a difendersi ogni giorno dalle insidie e dalle accuse. Deve essere un simbolo caro o non è nulla»** (cit. in G. DI CAPUA, *Le chiavi del Quirinale. Da De Nicola a Saragat, la strategia di potere in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1971, p. 38).

**Lastra commemorativa recante a caratteri cubitali il risultato
della vittoria della Repubblica a
Castelfidardo (Ancona)**

REFERENDUM ISTITUZIONALE 2 GIUGNO 1946	
ISCRITTI	N° 5255
VOTANTI	4893
REPUBBLICA	4098
MONARCHIA.....	554
SCHEDE NULLE.....	41
SCHEDE BIANCHE.....	200

26 SETTEMBRE 1948

A CURA DELLA SEZIONE "G. MAZZINI"
DEL P. R. I. DI CASTELFIDARDO

Andando a ritroso:

la monarchia da rinnovato attore costituzionale a istituto *sub iudice* in cerca di rilegittimazione (1943-1945)

- L'ultima «occasione costituzionale» della monarchia (25 luglio 1943)
- La sconfitta della strategia monarchica e l'emergere della questione istituzionale (8 settembre 1943)
- Il 16 ottobre 1943 il CLN approva una mozione che prevede di «convocare il popolo, al cessare delle ostilità, per decidere sulla forma istituzionale dello Stato».
- La «svolta di Salerno» e la tregua istituzionale con la monarchica *sub iudice* (aprile 1944)
- La cosiddetta “costituzione provvisoria” del D.L. 25 giugno 1944 n. 151, che stabilisce l'iter costituyente in tre momenti: liberazione, elezione di un'Assemblea costituente, scelta istituzionale e redazione di una Costituzione
- Umberto si impegna in una campagna politica e mediatica di accreditamento costituzionale che culmina alla fine del 1944 con la richiesta di sottoporre a «plebiscito» la scelta istituzionale

La svolta referendaria e la diatriba politico-linguista sulla denominazione del voto del 2 giugno 1946

- Il D.L. 16 marzo 1946 n. 98 sottrae definitivamente la decisione sulla questione istituzionale all'Assemblea e la colloca in una fase anteriore a quella della redazione della Costituzione, stabilendo che il 2 giugno 1946 si voti per la monarchia o per la repubblica e, contestualmente, con legge elettorale proporzionale, per la lista del partito preferito.
- Diatriba linguistico-politica sulla denominazione della consultazione del 2 giugno: «plebiscito» o «referendum»?
- A destra e nella costellazione filo-monarchica si definisce «plebiscito» il pronunciamento istituzionale del 2 giugno per prefigurarne e ipotecarne l'esito positivo presentandolo programmaticamente come la riproposizione del patto sintallagmatico fra dinastia e popolo instaurato nel Risorgimento.
- A sinistra e nell'antifascismo democratico il ricorso al termine *referendum* diventa, seppure tardivamente, sinonimo di scelta repubblicana, mentre nel corso della campagna elettorale, a partire dall'esempio di Piero Calamandrei, si utilizza *a contrario* «plebiscito» per paventare il pericolo imminente di un esito monarchico della consultazione popolare

Referendum istituzionale, 2 giugno 1946: scheda di voto

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

REPUBBLICA	MONARCHIA
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 

Apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto

Per saperne di più

- Antonio Trampus, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei lumi*, Laterza, Roma-Bari, 2009
- Gian Luca Fruci, *I plebisciti e le elezioni*, in *L'unificazione italiana*, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Istituto della Enciclopedia Treccani, Roma, 2011, pp. 233-251, https://www.treccani.it/enciclopedia/i-plebisciti-e-le-elezioni_%28L%27Unificazione%29/
- Enrico Francia, *1848 La rivoluzione del Risorgimento*, il Mulino, Bologna, 2012
- Paolo Pombeni, *La questione costituzionale in Italia*, il Mulino, Bologna, 2016